

Scuola secondaria di 2° grado

Formazione classi

- Le prime classi saranno costituite, di regola, con **27 alunni**. Pertanto il numero delle classi si calcolerà dividendo il numero complessivo degli iscritti per 27. Eventuali eccedenze dovranno essere distribuite nelle classi della scuola fino ad un massimo di 30 alunni. Si costituisce sempre una sola classe quando le iscrizioni sono meno di 30. Si terrà conto anche della serie storica dei tassi di ripetenza. *[Con i vecchi parametri le classi erano di norma con 25 alunni, minimo 15, massimo 28 e si arrivava fino a 29 in presenza di unica classe. Con 30 si poteva sdoppiare perché garantito il minimo a 15]*
- Solo nelle istituzioni scolastiche comprendenti ordini di studio di diverso tipo, le classi si costituiscono separatamente per ogni ordine (licei, tecnici, professionali) o sezione di liceo musicale e coreutico. In tutti gli altri casi il numero delle classi prime si determina sulla base del numero complessivo di alunni iscritti e indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell'istruzione tecnica, professionale e nei diversi percorsi liceali.
- Le classi iniziali dei cicli successivi al primo biennio saranno costituite continuando ad applicare l'attuale normativa ed il numero delle classi viene determinato sulla base sempre del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dagli indirizzi, e sulla base degli stessi parametri delle prime classi.
- Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti con un solo corso si attiveranno solo se il numero minimo è pari a 25 iscritti. *[il vecchio parametro era di 20]*
- E' possibile la costituzione di classi articolate purché il numero complessivo non sia inferiore a 27 alunni e con un minimo di 12 alunni per il gruppo minore.
- Deroghe: in situazioni particolari (aule piccole, laboratori complessi, ecc...) è possibile costituire classi con meno di 27 alunni purché il minimo non sia inferiore a 22.
- Classi intermedie: si procede alla loro ricomposizione se il numero medio per classe scende sotto a 22 alunni. *[il precedente parametro era di 20]*
- Classi terminali: sono costituite in numero pari alle penultime classi a condizione che siano costituite, di norma, da almeno 10 alunni. *[Precedentemente non c'era un parametro rigido sul minimo]*
- **Educazione fisica:** le cattedre verranno costituite esclusivamente per classi e non per squadre. Rimane ferma la possibilità per le scuole di ricostituire l'insegnamento per squadre, ma solo con le risorse (posti) assegnate.
- **Situazioni disagiate:** nelle piccole isole, comuni di montagna, zone a minoranza linguistica, aree a rischio di devianza è possibile costituire classi uniche per ciascun anno di corso con un numero di alunni inferiore ai parametri normali.
- **Costituzione delle cattedre:** ove possibile, saranno costituite tutte obbligatoriamente a 18 ore. Dal momento però che è stato introdotto il regolamento sui nuovi ordinamenti, insegnamenti e classi di concorso solo nelle prime classi, alcune cattedre potranno rimanere in organico di diritto anche con orario inferiore a 18 (purché con non meno di 15 ore), laddove non è possibile arrivare a 18 in base alle ore previste per ciascun singolo insegnamento (ad es. nel caso di pacchetti di 4 ore per classe, non separabili, e dunque 16 complessive + 2 ore per potenziamento). Cattedre con orario superiore a 18 ore sono legittime solo se previste dagli ordinamenti in vigore oppure, in via eccezionale, solo al fine di salvaguardare eventuale esubero. Anche nella secondaria di secondo grado già dallo scorso anno è stata abrogata la norma di salvaguardia per i titolari i quali, se perdenti posto a causa della costituzione di tutte le cattedre a 18 ore, saranno trasferiti d'ufficio.

- **Attribuzione dei nuovi insegnamenti nelle prime classi.** Per il prossimo anno scolastico 2010-2011 non si darà attuazione alle nuove classi di concorso. Pertanto tutte le ore dei vari insegnamenti previsti nelle prime classi e nel quadro orario dei nuovi ordinamenti, saranno attribuite alle classi di concorso oggi esistenti e concorreranno, insieme alle ore delle classi successive, alla costituzione di cattedre orario interne alla scuola. La confluenza dei nuovi insegnamenti nelle vecchie classi di concorso è stata definita con le tabelle allegata al Decreto specifico allegato alla bozza di D.I. sugli organici. Laddove un nuovo insegnamento è riconducibile a più classi di concorso (come già accadeva in passato per le cosiddette "classi di concorso atipiche"), le relative ore concorrono a costituire cattedre interne in una di queste classi di concorso, tenendo conto che va salvaguardata per quanto possibile la titolarità dei docenti della scuola. Pertanto in presenza di più titolari, al fine di salvaguardare la titolarità dei docenti della scuola, nell'attribuzione di queste ore si dovrà tenere conto del maggior punteggio nell'incrocio tra le specifiche graduatorie interne relative a queste classi di concorso. In assenza di docenti titolari nella scuola in una di queste classi di concorso, tali ore verranno attribuite ad una delle classi di concorso di confluenza, "di concerto" con l'Usp, tenendo conto dell'eventuale sussistenza o meno di esubero, a livello provinciale, in una delle corrispondenti classi di concorso di confluenza. In pratica non si deve creare disponibilità di posto in una delle diverse classi di concorso vecchie che sono state abbinate "transitoriamente" ad un nuovo insegnamento, se c'è esubero a livello provinciale nell'altra classe di concorso.
- Nella costituzione delle cattedre vanno privilegiati gli abbinamenti tra mattino e serale o nell'ambito dei vari ordini o sezioni di diverso tipo presenti nella stesso Istituto. Negli altri casi secondo il principio della facile raggiungibilità.

Determinazione organico di diritto.

Nella scuola secondaria di secondo grado, come sopra precisato, nulla è innovato per il prossimo anno per quanto riguarda la costituzione delle cattedre per le attuali classi di concorso, ivi compreso l'obbligo alla loro costituzione fino a 18 ore, ove possibile, ed anche in presenza di titolari che dovessero perdere posto (abrogata la norma di salvaguardia). Dal momento però che sono state rinviate di un anno le modifiche ordinamentali, è evidente che non in tutte le discipline sarà possibile la costituzione di cattedre a 18 ore. Ad esempio non sarà possibile la cattedra a 18 ore laddove il pacchetto orario minimo (e inscindibile) di quella disciplina sulla singola classe è di 4 ore settimanali. In questo caso la cattedra dovrà essere costituita a 16 ore (e non a 20, se non è previsto dall'ordinamento specifico).

ORGANICO DI SOSTEGNO

La novità sul sostegno è la recente sentenza della Corte Costituzionale (N. 80 del 22 febbraio 2010) che ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) su due punti:

- a- illegittimo il comma 413 dell'art. 2 nella parte in cui si prevede un tetto massimo al numero dei posti di insegnanti di sostegno;
- b- illegittimo anche il comma 414, sempre dell'art. 2, nella parte in cui si fa divieto di assunzione di insegnanti di sostegno in deroga, in presenza di grave disabilità, "una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente".

Di conseguenza, e nel rispetto della sentenza, l'amministrazione ha considerato la dotazione complessiva di posti di sostegno assegnata (sulla base del dato medio di un posto di sostegno ogni due alunni con disabilità), e pari a circa **90.490** posti complessivi, come dato previsionale di massima. Questa dotazione viene presa a riferimento per definire la quota attivabile in organico di diritto (70%), anche ai fini dell'assunzione in ruolo del personale, che è pari a **63.348 posti**. Tale quota di posti nell'organico di diritto, pur restando ferma a 90.490 la dotazione previsionale complessiva, comporta l'incremento di **+ 4.885** posti rispetto all'organico di diritto dello scorso anno. Dunque solo sul sostegno, pur rimanendo stabile la dotazione complessiva previsionale, ci sarà un aumento di posti in organico di diritto, gli unici sicuramente utili ai fini dell'immissione in ruolo per il prossimo anno.

Questa impostazione, nei fatti, comporta che la concreta attuazione di quanto sentenziato dalla Corte Costituzionale potrà trovare effettivo riscontro in organico di fatto dove, se necessario, si potrà superare sia il contingente complessivo già stabilito e pari a 90.490 posti, che nominare supplenti annuali su tutti i posti necessari. Nella successiva circolare sull'organico di fatto saranno fornite ulteriori indicazioni specifiche.

Istituzioni educative

Verrà emanato, come lo scorso anno, un successivo decreto specifico.

Istruzione degli adulti

Rimangono confermate le attuali dotazioni dei CTP anche per il prossimo anno e non si possono superare quelle di diritto dell'anno 2009-2010.